



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 25.7.2011
SEC(2011) 938 definitivo

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Sintesi della valutazione d'impatto

che accompagna il documento

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

{COM(2011) 445 definitivo}
{SEC(2011) 937 definitivo}

1. INTRODUZIONE

La presente iniziativa intende facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti mediante un migliore e più efficiente uso del sequestro conservativo su conti bancari nell'Unione europea. Essa contribuirà a rafforzare la fiducia di imprese, in particolare piccole e medie (PMI), consumatori e famiglie, perché possano beneficiare pienamente delle possibilità offerte dal mercato unico. Detta iniziativa è conforme all'approccio integrato adottato dalla Commissione per rafforzare la ripresa dell'economia europea, come previsto dalla strategia Europa 2020 per la crescita.

1.1. Mandato politico e strumenti esistenti

Nel programma di Stoccolma del 2009 si afferma che “lo spazio giudiziario europeo dovrebbe contribuire a sostenere l'attività economica nell'ambito del mercato unico” e si invita la Commissione a “presentare opportune proposte per migliorare l'efficacia dell'esecuzione delle sentenze nell'Unione, riguardo ai depositi bancari e ai beni dei debitori”. Conseguentemente, nel Piano d'azione della Commissione per l'attuazione del programma di Stoccolma si fa riferimento ad un'iniziativa relativa ad un “regolamento in materia di sequestro conservativo dei depositi bancari”. Nessuno degli strumenti esistenti nel settore della giustizia civile tratta di esecuzione.

1.2. Consultazione e ricorso al parere di esperti

Per preparare detta iniziativa, la Commissione ha pubblicato nel 2003 uno studio comparato e ha condotto nell'ottobre 2006 una consultazione pubblica mediante un Libro verde. Un ulteriore studio esterno e l'indagine di un gruppo pilota di imprese europee (EBTP) hanno permesso di raccogliere dati empirici per la preparazione della valutazione d'impatto. La Commissione ha anche organizzato un'audizione pubblica e diverse riunioni con esperti in materia di esecuzione. Altre osservazioni sono giunte da un gruppo interservizi istituito presso la Commissione. La presente valutazione d'impatto è stata rivista dal **Comitato per la valutazione d'impatto** e le raccomandazioni formulate nel suo parere sono state integrate nella presente versione modificata della relazione, come illustrato di seguito: (i) è stata approfondita l'analisi del problema, spiegando meglio le fasi del recupero transfrontaliero dei crediti e i problemi che persistono in questo campo a seguito della revisione del regolamento Bruxelles I, in particolare sono state chiarite le presunzioni sottostanti alle stime degli effetti economici; (ii) è stata estesa la valutazione dello scenario di riferimento ed evidenziato il valore aggiunto dell'opzione prescelta; (iii) è stata migliorata la valutazione degli effetti, in particolare soppesando ulteriori sub-opzioni che riflettono importanti elementi della proposta legislativa, con particolare attenzione alle scadenze come proposto nella nuova iniziativa; (iv) infine sono stati chiariti i concetti giuridici ed è stato aggiunto un glossario nell'allegato.

1.3. Rispetto dei diritti fondamentali

È stato valutato l'impatto sui diritti fondamentali per garantire che i regimi proposti rispettino pienamente i diritti e i principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali. Le principali disposizioni interessate dall'iniziativa della Commissione sono: il diritto ad un ricorso effettivo (articolo 47, paragrafo 1), il diritto ad un giudice imparziale (articolo 47, paragrafo 2), il diritto al rispetto della dignità umana (articolo 1), il diritto di proprietà (articolo 17), il diritto al rispetto della vita familiare (articolo 7) e il diritto alla protezione dei dati a carattere personale (articolo 8).

2. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA


2.1. Il problema del recupero transfrontaliero dei crediti

Attualmente, il creditore che cerchi di recuperare il proprio credito in un altro Stato membro deve affrontare numerose difficoltà. Esse sorgono tanto nel contesto (a) di un processo di cognizione in cui l'autorità giudiziaria emetta una decisione definitiva sulla base di un'analisi completa di tutti gli elementi di fatto e di diritto inerenti alla causa, quanto in quello (b) di un procedimento di natura cautelare in cui l'autorità giudiziaria emetta un provvedimento temporaneo come un'ordinanza di sequestro conservativo su un conto bancario, sulla base di un'analisi sommaria del caso. In conformità al mandato politico, la presente iniziativa si concentra sui mezzi per facilitare l'ottenimento di provvedimenti cautelari per porre sotto sequestro i beni del debitore e per migliorare l'efficacia dell'esecuzione delle decisioni nell'Unione europea. Oggi, il mercato unico permette ad un debitore di spostare il proprio denaro da un conto bancario ad un altro quasi in tempo reale, permettendogli quindi facilmente di sottrarsi all'esecuzione. D'altro canto, un creditore ha poche possibilità di bloccare i conti bancari del debitore all'estero per garantire il pagamento del suo credito con la stessa rapidità. Il creditore può inoltre incontrare difficoltà a scoprire dove si trova il conto del suo debitore, in particolare in situazioni transfrontaliere. Di conseguenza, molti creditori o non sono in grado di recuperare i loro crediti all'estero o ritengono che non valga nemmeno la pena di tentare e vi rinunciano.


2.2. Diversi stadi del procedimento

Nello schema qui di seguito sono illustrati i diversi stadi per ottenere e far eseguire un'ordinanza di sequestro conservativo:


1) Attuale situazione giuridica:



2) Revisione del regolamento Bruxelles I:



3) Iniziativa proposta:



In molti Stati membri il creditore, prima di agire in giudizio nel merito, può presentare istanza per un provvedimento cautelare di sequestro conservativo dei beni del debitore. Se il provvedimento cautelare deve essere eseguito in un altro Stato membro rispetto a quello in cui

è stato emesso, il creditore deve lì ottenere la dichiarazione di esecutività della decisione (cosiddetta procedura di *exequatur*). Ai sensi dell'attuale regolamento Bruxelles I, l'*exequatur* può essere ottenuto per provvedimenti cautelari emessi in un altro Stato membro, salvo qualora siano stati adottati senza l'audizione del debitore (cosiddette ordinanze *ex parte*). Con la revisione del regolamento Bruxelles I, il requisito dell'*exequatur* dovrebbe essere abolito, ossia le decisioni adottate in uno Stato membro, incluse talune ordinanze *ex parte*, saranno direttamente esecutive in un altro Stato membro. Tuttavia, l'esecuzione di ordinanze di sequestro conservativo rimarrà regolata esclusivamente dal diritto nazionale.

2.3. Cause degli attuali problemi

Problema n. 1: le condizioni per emettere un'ordinanza di sequestro conservativo variano attraverso l'Unione europea - Ciò fa sì che per i creditori ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo in certi Stati membri sia più difficile che in altri. Le divergenze si riferiscono ad esempio al tipo di prove richieste dall'autorità giudiziaria per emettere l'ordinanza (o allo specifico requisito che vi sia un rischio grave di rendere l'esecuzione della sentenza definitiva impossibile).

Problema n. 2: difficoltà ad ottenere informazioni sul conto bancario del debitore - In molti Stati membri è difficile per il creditore ottenere informazioni sulla localizzazione del conto bancario del suo debitore. Vi sono Stati membri in cui non è possibile ottenere alcuna ingiunzione che obblighi le banche a dichiarare se il debitore detiene o meno un conto presso di loro. Tuttavia, in altri paesi le autorità incaricate dell'esecuzione hanno accesso ai registri dell'amministrazione tributaria. In materia di prestazioni alimentari alla famiglia, il regolamento relativo alle obbligazioni alimentari stabilisce un sistema di assistenza amministrativa ai creditori che passa tramite autorità centrali a cui è consentito l'accesso alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche.

Problema n. 3: i costi per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo sono più elevati in casi transnazionali - La revisione del regolamento Bruxelles I permetterà ai creditori di risparmiare i 2000 euro circa pari al costo medio di un *exequatur*. Tuttavia, i casi transnazionali comportano attualmente costi aggiuntivi: in primo luogo, questo riguarda la necessità di coinvolgere un avvocato supplementare abilitato alla pratica forense nel paese in cui ha luogo il procedimento; vi sono inoltre costi legati alla traduzione di documenti nella lingua ufficiale accettata dall'autorità giudiziaria o i costi della notifica dei documenti all'estero.

Problema n. 4: differenze dei sistemi di esecuzione nazionali e della durata dei relativi procedimenti negli Stati membri - In Europa, i tempi per notificare una decisione dell'autorità giudiziaria per il recupero di crediti possono andare da 1 a più di 30 giorni anche in casi puramente nazionali. In situazioni transnazionali, i ritardi possono essere anche maggiori. Le differenze dei sistemi di esecuzione nazionali producono poi ulteriori ritardi di esecuzione o addirittura la mancata esecuzione delle decisioni. In alcuni Stati membri, l'esecuzione compete a ufficiali giudiziari al di fuori del sistema giudiziario, in altri queste funzioni sono svolte dall'autorità giudiziaria o da un'agenzia dell'amministrazione centrale.

2.4. Entità del fenomeno

I problemi legati al recupero transfrontaliero dei crediti toccano in primo luogo le **imprese** che hanno attività commerciali o forniscono servizi in altri Stati membri. Stando a varie fonti, i crediti inesigibili transfrontalieri potenzialmente sequestrabili sono stimati fra 1,12 e 2

miliardi di euro. Secondo alcuni recenti sondaggi di Eurobarometro, i **consumatori** sono ancora reticenti ad acquistare oltre frontiera. Il 14% dei consumatori che ha acquistato a distanza ha avuto problemi. Più della metà ritiene che sia difficile accedere alla giustizia civile in un altro Stato membro. Il valore dei crediti “problematici” legati ad **obbligazioni alimentari** transfrontaliere può arrivare, secondo stime, a 268 milioni di euro l'anno. La situazione dei creditori di alimenti migliorerà almeno in parte grazie al regolamento relativo alle obbligazioni alimentari.

2.5. Necessità di un intervento dell'UE

Qualunque nuovo strumento europeo relativo al sequestro conservativo su conti bancari in situazioni transnazionali si sostanzierebbe nel riconoscimento ed esecuzione di una decisione giudiziaria ed eliminerebbe gli ostacoli al corretto funzionamento dei processi civili. In tal senso, sarebbe regolato dall'articolo 81, lettere a) ed f), del TFUE che a sua volta prevede l'adozione di misure in particolare se necessarie al buon funzionamento del mercato interno. Per quanto attiene alla sussidiarietà, i problemi (segnatamente, i costi del procedimento, la difficoltà di ottenere le informazioni relative ai beni del debitore e l'inefficienza delle norme di procedura civile) hanno una chiara dimensione transnazionale e non possono essere risolti in modo adeguato dagli Stati membri individualmente.

3. OBIETTIVI

Gli obiettivi generali dell'iniziativa sono facilitare a cittadini ed imprese, in particolare piccole e medie, il recupero transfrontaliero dei crediti, aumentare la fiducia degli operatori economici, migliorare il tasso di adempimento dei debitori, ridurre i rischi legati al commercio transfrontaliero e garantire una maggior efficienza dell'esecuzione delle sentenze. L'obiettivo specifico è rendere la procedura per l'esecuzione transfrontaliera più efficiente, permettendo ai creditori di ottenere ordinanze di sequestro conservativo o di pignoramento su conti bancari alle stesse condizioni a prescindere dal paese in cui si trova l'autorità giudiziaria competente, consentendo loro di ottenere le informazioni sulla localizzazione dei conti bancari dei debitori, riducendo i costi nelle situazioni transnazionali e diffondendo l'informazione sull'esistenza di una procedura europea.

4. OPZIONI STRATEGICHE PRESCELTE

Opzione A: mantenere lo status quo a seguito della revisione del regolamento Bruxelles I. Con questa opzione, la Commissione non adotterebbe alcuna iniziativa oltre alla proposta di revisione del regolamento Bruxelles I presentata nel dicembre 2010.

Opzione B: istituire un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. Questa opzione creerebbe una nuova ed autonoma procedura europea con effetti cautelari, che si aggiungerebbe ai rimedi esistenti in diritto nazionale senza che gli Stati membri dell'Unione debbano modificare i rispettivi codici di procedura civile o i loro meccanismi di esecuzione. La procedura europea regolamenterebbe l'emissione di ordinanze di sequestro conservativo su conti bancari così come le norme che ne disciplinano l'attuazione a cura della banca presso cui si trova il conto su cui è effettuato il sequestro.

Opzione C: armonizzare le norme nazionali per il sequestro conservativo su conti bancari. Questa opzione consisterebbe nell'armonizzare, mediante una direttiva europea, le norme

nazionali di procedura civile per il sequestro conservativo su conti bancari in casi transnazionali.

5. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI STRATEGICHE E RELATIVO IMPATTO

5.1. Opzione A: Status quo in seguito alla revisione del regolamento Bruxelles I (se adottata)

a) **Obiettivi da conseguire:** mantenere lo status quo non avrebbe alcun effetto sui problemi identificati e non contribuirebbe a conseguire gli obiettivi specifici sopra descritti.

b) **Impatto economico:** nella situazione attuale, le imprese che richiedono provvedimenti cautelari di sequestro conservativo su conti bancari di un debitore nei casi nazionali sono il 60% in più che nei casi transfrontalieri¹. Ciò significa che le imprese fanno meno uso della possibilità di garantire il pagamento dei debiti nei loro confronti mediante ordinanze di sequestro conservativo in casi transfrontalieri di quanto non facciano in casi nazionali e, di conseguenza, rinunciano più spesso ai crediti transnazionali che non a quelli nazionali. Quantitativamente ciò equivale a un importo fra i 441 e gli 800 milioni di euro². Le difficoltà del recupero transfrontaliero dei crediti impediscono alle imprese, specie se piccole o medie, e ai consumatori di godere appieno del mercato unico. A seguito della revisione del regolamento Bruxelles I, c'è da aspettarsi che il numero delle imprese che traggono beneficio da ordinanze di sequestro conservativo in un contesto transnazionale sia destinato ad aumentare di circa il 10% rispetto alla situazione attuale, il che porta ad un aumento dei depositi sequestrati stimato tra i 68 e i 120 milioni di euro.

c) **Diritti fondamentali:** mantenere lo status quo non andrebbe contro quanto previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal momento che questa impone solamente agli Stati membri di rispettare i diritti ivi sanciti quando danno attuazione al diritto dell'Unione e il processo di esecuzione delle sentenze civili al momento non rientra in nessuno strumento UE.

d) **Opinioni delle parti interessate:** non vi è stata nessuna richiesta di mantenere semplicemente lo status quo.

5.2. Opzione B: istituire un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.

a) **Efficacia nel conseguire gli obiettivi:** l'opzione B consegue l'**obiettivo generale** di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti per cittadini e imprese rendendo meno problematico l'ottenimento di un sequestro conservativo a garanzia del recupero di un credito transnazionale e realizza in maniera sostanziale gli **obiettivi specifici**. Consentirà al creditore di avvalersi di una procedura europea uniforme ed efficiente alle stesse condizioni in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e di ottenere così, ad esempio, senza previa audizione del debitore, informazioni sulla localizzazione dei suoi conti, preservando l'effetto "sorpresa" del

¹ A richiedere il pignoramento del conto bancario sono l'11,6% delle imprese nei casi transfrontalieri contro il 19,2% nei casi nazionali.

² La prima stima, basata su un campione di istituti bancari, è il risultato della differenza 1,12 miliardi e 678 milioni di euro, pari a 440 milioni, mentre la seconda stima è il risultato della differenza 2 miliardi e 1,2 miliardi di euro, pari a 800 milioni di euro.

provvedimento, senza dover pagare i servizi di agenzie di recupero crediti o investigative private. Ridurrà i costi legali e di traduzione, mentre quelli sostenuti dalle banche e dagli ufficiali giudiziari saranno resi più trasparenti obbligando gli Stati membri a fissare un solo importo per i rispettivi servizi. Permetterà al creditore di ottenere e far eseguire un'ordinanza di sequestro conservativo più rapidamente prescrivendo termini per alcune fasi fondamentali della procedura.

b) Impatto economico: l'opzione B avrebbe un impatto economico positivo e contribuirebbe a ridurre l'importo globale dei crediti inesigibili pari a 55 miliardi di euro. Consentirebbe alle imprese di garantire il recupero di **ulteriori crediti inesigibili fra i 373 e i 600 milioni di euro** l'anno, aumentando perciò nel tempo il **livello complessivo dei crediti inesigibili garantiti** con ordinanze di sequestro conservativo da 679 milioni-1,2 miliardi di euro **fino a 1,12-2 miliardi di euro l'anno**. Si stima che il risparmio per le imprese attualmente impegnate in attività commerciali transfrontaliere sarebbe **tra gli 81,9 e i 149 milioni di euro l'anno**³. L'opzione B andrà a beneficio in particolare delle **PMI** e probabilmente sarà un incoraggiamento affinché più imprese e più consumatori sfruttino appieno le opportunità del mercato unico. Anche l'esistenza di una sanzione certa in caso di mancato pagamento (oltre all'aumento dell'importo del credito già disposto dalla direttiva sui ritardi di pagamento) può rappresentare un incentivo per i debitori a onorare il debito. L'aumento del numero di ordinanze di sequestro conservativo rischia di avere un impatto economico negativo sulle **banche**, nei paesi in cui queste non siano attualmente autorizzate ad esigere un compenso per l'esecuzione del provvedimento.

c) Impatto sociale: l'opzione B, unitamente all'attuazione del regolamento sulle obbligazioni alimentari, dovrebbe permettere ai creditori di obbligazioni alimentari di recuperare una parte considerevole dei crediti presso debitori recalcitranti.

d) Incidenza sugli Stati membri: i costi di attuazione sono considerevolmente inferiori rispetto a quelli legati all'opzione alternativa di armonizzare le normative nazionali. I costi per la formazione dei giudici e degli agenti incaricati dell'esecuzione dovrebbero essere limitati e sarebbero *una tantum*. Gli Stati membri il cui sistema giuridico è attualmente più lento rispetto agli altri potrebbero dover far fronte a costi di attuazione più elevati per rispettare le scadenze procedurali. L'opzione B rispetta le tradizioni giuridiche degli Stati membri.

e) Diritti fondamentali: l'opzione B consentirebbe un maggior rispetto del diritto del creditore ad un recupero effettivo dei propri crediti. Al tempo stesso, la nuova procedura garantirebbe che i diritti del debitore siano salvaguardati in conformità a quanto sancito dalla Carta dei diritti fondamentali, segnatamente mettendo a disposizione mezzi di ricorso celeri e adeguati contro il sequestro conservativo e assicurando che gli importi necessari al sostentamento del debitore siano esenti dall'esecuzione. Questo strumento dovrebbe garantire che i dati personali del debitore vengano trattati lealmente e lecitamente, che lo scopo del trattamento di tali dati sia unicamente il sequestro dell'importo del credito, che i dati del debitore non vengano conservati più a lungo di quanto non sia necessario e che il debitore abbia il diritto di opporsi all'elaborazione dei suoi dati.

³ Questa stima presuppone che le imprese possano risparmiare una media di 10 ore in costi legali per ogni caso transfrontaliero, che equivale ad una media UE di 2 410 EUR per caso. Detto importo va moltiplicato per la stima annuale di ordinanze di sequestro conservativo in casi transfrontalieri, che si situa fra i 34 000 e i 61 828.

f) **Opinioni delle parti interessate:** l'ampia maggioranza delle parti interessate e il Parlamento europeo invitano a sviluppare uno specifico strumento europeo per il recupero transfrontaliero dei crediti.

5.3. **Opzione C: armonizzare le norme nazionali sul sequestro conservativo su conti bancari.**

a) **Obiettivi da conseguire:** anche questa opzione conseguirebbe parzialmente gli obiettivi descritti, benché in misura minore rispetto all'opzione B. Tuttavia, l'opzione C non permetterebbe alle procedure nazionali di coesistere con la procedura armonizzata "europea".

b) **Impatto economico:** l'opzione C avrebbe un impatto economico leggermente diverso dall'opzione B. Uniformerebbe i requisiti per l'emissione di ordinanze di sequestro conservativo (ad es. assicurando che tali ordinanze possano essere ottenute alle stesse condizioni in tutta l'Unione) ma in ultima istanza le differenze fra le varie procedure rimarrebbero se lo strumento di armonizzazione (ad es. una direttiva) non intervenisse nel dettaglio su tutti gli aspetti del diritto procedurale degli Stati membri. Di conseguenza, l'opzione C non conseguirebbe lo stesso grado di uniformità di una procedura europea a sé stante introdotta con regolamento. È probabile che le restanti differenze fra i diritti procedurali e le leggi nazionali di esecuzione continuino a richiedere il ricorso ad un avvocato abilitato alla pratica forense in ciascuno degli Stati membri in cui l'ordinanza di sequestro conservativo deve essere ottenuta o eseguita. Ciò impedirebbe di realizzare la stessa riduzione dei costi ottenuta con l'opzione B. Pertanto l'impatto economico dell'opzione C rischia di essere meno positivo per le PMI che più difficilmente possono contare su servizi giuridici interni e in generale risentono dei costi legali più delle grandi imprese.

c) **Stati membri:** nell'opzione C, gli Stati membri dovrebbero dare attuazione nel diritto nazionale le norme armonizzate dalla direttiva. Questa opzione sarebbe pertanto più costosa e risulterebbe più invasiva rispetto alle tradizioni giuridiche nazionali.

d) **Diritti fondamentali:** L'opzione C avrebbe un impatto positivo sul diritto del creditore ad un'esecuzione efficace. Sarebbe parimenti obbligatoria la conformità con quanto sancito dalla Carta relativamente alla protezione del convenuto.

6. **LE OPZIONI A CONFRONTO**

Legenda: ++ = impatto molto positivo; 0=nessun impatto o neutralità; - - = impatto molto negativo.

Opzioni	Efficacia nel conseguire gli obiettivi:	Impatto economico	Incidenza sugli Stati membri	Diritti fondamentali
Opzione A: status quo dopo la revisione del regolamento Bruxelles I	0	0	0	0

Opzione B: ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari	++	++	1) costi di attuazione - 2) tradizioni giuridiche 0	+
Opzione C: armonizzazione delle norme nazionali sulle ordinanze di sequestro conservativo	+	+	1) costi di attuazione - - 2) tradizioni giuridiche - -	+

Concludendo, l'opzione A non risponde in modo efficiente all'obiettivo politico, poiché permarrebbe l'ostacolo esistente rappresentato da criteri divergenti per ottenere le ordinanze di sequestro conservativo su conti bancari e i rispettivi effetti negli ordinamenti giuridici nazionali. L'opzione C non garantisce lo stesso beneficio economico e sociale dell'opzione B e sarebbe inutilmente invasiva. L'**opzione B** offre la soluzione più completa e pertanto risulta l'opzione da preferire.

Seguono le **sub-opzioni** dell'opzione B così come considerate. In primo luogo, la procedura europea permetterà al creditore di ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo, di norma senza la previa audizione del debitore (*ex parte*), mantenendo così l'effetto "sorpresa" del provvedimento. In secondo luogo, l'autorità giudiziaria competente nel merito della causa sarà competente anche per l'adozione dell'ordinanza di sequestro conservativo; occorrerà poi stabilire se anche altre autorità giudiziarie – ossia l'autorità giudiziaria del domicilio del debitore - siano competenti a ricevere le eccezioni del debitore contro l'ordinanza. In terzo luogo, sarà consentito al creditore di ottenere le informazioni sulla localizzazione del conto del debitore o tramite un'ingiunzione emessa dall'autorità giudiziaria che obbligherebbe tutte le banche stabilite in un dato Stato membro a verificare se il debitore detenga un conto presso di loro, o conferendo all'autorità giudiziaria o dell'esecuzione l'accesso diretto ai registri pubblici esistenti contenenti le necessarie informazioni. Infine, riguardo ai termini, la procedura europea non dovrà comportare un'attuazione più lenta di quella dei provvedimenti nazionali; in alternativa, si potranno introdurre termini specifici – ad es. per emettere l'ordinanza, per notificarla alla banca e al debitore, o per decidere del reclamo introdotto dal debitore.